



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle Imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. CHINGALATA Viorel, cittadino rumeno, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione denominato “Diploma de absolvire a sscolii professionale – meseria sofer mecanic” (diploma di scuola professionale – mestiere autista meccanico auto), serie P nr. 0005383, rilasciato nel 1997 dal Ministero dell’insegnamento e conseguito presso la Scuola Professionale nr. 6 di Roman, distretto Neamt, dopo un corso triennale con esame finale ,
, per l’assunzione in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di autoriparazione, di cui all’art. 1 comma 3, lett. a) Meccatronica, della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i;

CONSIDERATO che l’Autorità competente rumena, tramite il sistema Internal Market Information della Commissione europea informa che la qualifica di “Sofer mecanic auto” (Autista meccanico auto) non è regolamentata, che la formazione, regolata dal ministero dell’istruzione, corrisponde al livello a) (i) dell’art. 11 della Direttiva 2005/36/CE, che l’interessato è qualificato AUTISTA MECCANICO AUTO e che può esercitare l’attività professionale in tutta la Romania;

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 27 giugno 2017, con parere conforme dell’Associazione di categoria Confartigianato, , ai sensi del d.lgs. 206/2007 - Capo II



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

– Regime generale – art. 18-21, ha ritenuto il titolo di formazione professionale posseduto dall’interessato idoneo ed attinente all’esercizio della qualifica di Responsabile tecnico in impresa di autoriparazione per le attività di cui all’art. 1, comma 3, lettera a) meccatronica della citata legge n. 122/1992, ed ha determinato di accogliere la domanda di riconoscimento subordinatamente al superamento di una misura compensativa, così come disciplinato dagli articoli 22 e 23 del citato d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i, necessaria in quanto la professione regolamentata in Italia “include una o più attività professionali regolamentate mancanti nella corrispondente professione nello Stato membro d’origine” e la formazione richiesta riguarda “materie sostanzialmente diverse da quelle dell’attestato di competenza del richiedente” (art. 22, comma 1, lett. c del d.lgs. 206/2007) cioè materie la cui conoscenza è essenziale all’esercizio della professione regolamentata e che in termini di durata o contenuto sono molto diverse rispetto alla formazione ricevuta dal migrante;

CONSIDERATO che in applicazione dell’art. 14, par. 3, comma 3 della Direttiva 2005/36/CE e s.m.i., la misura compensativa viene individuata in una prova attitudinale sulle materie indicate nell’allegato “A” che è parte integrante del presente decreto, di cui all’art. 2, comma 1, sezione meccatronica del Decreto Direttoriale 12 febbraio 2016 recante *Regolamento in applicazione delle misure compensative al fine del riconoscimento della qualifiche professionali: attività di autoriparazione*;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 279365 del 7 luglio 2017 ha comunicato al richiedente, a norma dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la richiesta di riconoscimento era stata accolta solo subordinatamente all’espletamento della misura compensativa, con facoltà di scelta per l’interessato;

VERIFICATO che il richiedente non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l’imposta di bollo di €32,00 (equivalente a n. 2 marche da bollo di €16,00) è stata corrisposta tramite bonifico bancario in data 10 marzo 2017 dalla Cassa di risparmio di Orvieto (Agenzia di Viterbo);



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

DECRETA

Art. 1

1. Al Sig. CHINGALATA Viorel, cittadino rumeno, nato a Pascani (Romania) il 10 gennaio 1979, ai sensi degli artt. 18-21 del d.lgs. n. 206/2007 e s.m.i. è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per lo svolgimento in Italia delle attività di autoriparazione di cui all'art. 1 comma 3, lett. a) meccatronica della Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i. subordinatamente all'applicazione di una misura compensativa, per le motivazioni citate in premessa, consistente in una prova attitudinale.
2. L'oggetto della misura compensativa e le modalità di svolgimento della prova attitudinale sono indicati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni.

Roma, 04 settembre 2017

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Mario Fiorentino



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLEGATO A

La **prova attitudinale** consiste in una prova teorico/pratica ed in una prova orale sulla base dei contenuti delle materie di cui all'art. 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 122 (stabilite dall'Autorità competente a seguito della Conferenza di servizi), si svolge in lingua italiana ed è diretta a verificare il possesso da parte del candidato delle conoscenze, le competenze e le abilità professionali del richiedente allo scopo di valutarne l'idoneità ad esercitare l'attività regolamentata di autoriparazione

Gli oneri per l'attuazione della misura compensativa sono a carico dell'interessato (art. 25 D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206). In caso di esito sfavorevole o di mancata presentazione dell'interessato senza valida giustificazione, la prova non può essere ripetuta prima di sei mesi (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 206/2007).

La prova teorico/pratica verte sulle seguenti materie:

SEZIONE MECCATRONICA

Parte elettronica

- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione e messa a punto centralina elettronica motori benzina;
- diagnostica con apparecchi di prova e riparazione dei sistemi di iniezione dei motori a benzina e dei motori diesel, nei loro vari componenti (centralina, pompa carburante, iniettori, sensori, ecc.);
- controllo e riparazione dei sistemi elettronici di regolazione dell'autotelaio (abs, esp, asr, ecc.);
- revisione ed equilibratura turbocompressori con waste-gate o a geometria variabile;
- strumenti di diagnostica e controllo;
- installazione computer di bordo, sistemi di navigazione satellitare;
- installazione impianti climatizzazione
- controllo e sostituzione dei cambi semiautomatici robotizzati e sequenziali;

Parte mista

- installazione impianto gpl;
- controllo, riparazione o sostituzione dei differenziali o dei sistemi a trazione integrale
- controllo e sostituzione dei cambi automatici;

Parte elettrica

- messa a punto dell'accensione;
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

- installazione antifurto;
- installazione autoradio;
- sostituzione batteria;
- allineamento proiettori.
- apparato elettrico degli autoveicoli (riparazione e rifacimento);
- riparazione e sostituzione di generatori di corrente, alternatori, motorini d'avviamento, pompe di alimentazione e regolatori di tensione;

La prova orale consisterà in un colloquio sulle materie oggetto della prova teorico/pratica.

La prova attitudinale è organizzata dalla **Regione Lazio**, presso una struttura da essa individuata. Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova, presenta apposita domanda alla

Regione Lazio – Direzione regionale formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio - Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 Roma - PEC: formazione@regione.lazio.legalmail.it

La Regione ammette il candidato a sostenere la prova, comunicandone luogo e data, al recapito da questi indicato nella domanda, con almeno 20 giorni di anticipo. Lo svolgimento della prova è presieduto da una commissione costituita dalla Regione, che può fare riferimento, per la composizione della stessa, alle proprie norme in materia di esami di qualifica. Il richiedente deve presentarsi alla prova munito di valido documento di riconoscimento.

La prova si intende superata se, a conclusione della stessa, la commissione d'esame esprime parere favorevole e dichiara idoneo il richiedente. In ogni caso il giudizio della commissione deve essere adeguatamente motivato.

La commissione d'esame comunica l'esito della prova con apposito verbale alla struttura regionale competente, la quale rilascia al richiedente attestazione dell'avvenuto superamento **e ne dà comunicazione a questo Ministero tramite PEC**. Il decreto ministeriale di riconoscimento, accompagnato dall'attestazione regionale di avvenuto superamento della prova d'esame costituisce titolo per consentire al candidato, secondo le modalità di legge, di avviare l'attività per la quale possiede la qualifica.